

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 794/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 aprile 1999**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,  
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione  
del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modifi-  
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in  
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,  
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali  
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in  
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-  
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi  
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori  
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli  
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del  
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella  
riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in  
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	82,4
	204	49,1
	999	65,8
0707 00 05	052	114,3
	999	114,3
0709 10 00	052	86,4
	220	107,2
	999	96,8
0709 90 70	052	81,4
	204	94,5
	999	88,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	43,4
	204	41,8
	212	60,5
	600	66,5
	624	49,8
	999	52,4
	0805 30 10	052
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	35,7
	039	108,6
	388	71,1
	400	79,3
	404	94,3
	508	79,4
	512	82,3
	524	68,6
	528	69,3
	720	108,6
	804	106,1
	999	86,8
	0808 20 50	388
512		66,5
528		72,2
999		67,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».